

**L. 06/12/1991, n. 394**

**Legge quadro sulle aree protette.**

**Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.**

**Art. 27 Vigilanza e sorveglianza**

**In vigore dal 28 dicembre 1991**

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

---